



CITTA' DI STRESA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17

OGGETTO :

ART. 12 LEGGE N. 488/99 - MISURE AGEVOLATIVE PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO E DEL GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO - INDIVIDUAZIONE AREE DI APPLICAZIONE

L'anno duemilaventitre, addì nove, del mese di marzo, alle ore diciassette e minuti zero, presso PALAZZO MUNICIPALE - SALA CANONICA, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
1. SEVERINO MARCELLA	Sindaco	X	
2. BERTOLINO ALESSANDRO	Vice Sindaco	X	
3. BOLONGARO MARIA GRAZIA	Assessore	X	
4. GASPARRO CARLA	Assessore	X	
5. SALA STEFANIA	Assessore	X	
6. OTTOLINI FABIO	Consigliere	X	
7. COPPINI TOMMASO	Consigliere	X	
8. DE GIOVANNINI GIUSEPPE	Consigliere	X	
9. BAZZI GIANMARCO	Consigliere	X	
10. DI MILIA CANIO	Consigliere	X	
11. FALCIOLA CARLO	Consigliere	X	
12. FASOLA ARDIZZOIA ANDREA	Consigliere		X
13. BOTTINI GIUSEPPE	Consigliere	X	
Totale		12	1

Assiste il Segretario Comunale Signor BOGGI GIOVANNI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatata la legalità dell'adunanza, la Signora SEVERINO MARCELLA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412 recante le norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

VISTO l'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede riduzioni di costo per il gasolio e per i G.P.L. (gas di petrolio liquefatti) impiegati in prestabiliti territori nazionali geograficamente o climaticamente svantaggiati espressamente non cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise;

VISTO il punto 4) della predetta lettera c), del comma 10, dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998 che stabilisce che le predette riduzioni di costo siano applicate, tra l'altro, ai quantitativi di gasolio e di G.P.L. impiegati nelle frazioni non metanizzate dei Comuni, ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 ed esclusi dall'elenco accluso al decreto 9 marzo 1999 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, da individuare con delibera di Consiglio dei Comuni interessati;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1999 n. 361 recante norme per la riduzione del costo del gasolio per il riscaldamento e del gas di gasolio liquefatto emanato ai sensi dell'art.8, comma 10, lettera c) della legge 448/1998;

ACCERTATO, come da elenco allegato al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, che il Comune di Stresa ricade nella zona climatica E, (fascia climatica ricompresa tra 2100 e 3000 gradi giorno) e che lo stesso presenta un numero di gradi-giorno (GG) pari a 2.430 – altezza su livello del mare della casa comunale m. 200;

DATO ATTO che l'art. 2 comma 4 del succitato D.P.R. 412/93 prevede che *“i comuni aventi porzioni edificate del proprio territorio a quota superiore rispetto alla quota della casa comunale, quota indicata nell'allegato A, qualora detta circostanza, per effetto della rettifica dei gradi-giorno calcolata secondo le indicazioni di cui al comma 3, comporti variazioni della zona climatica, possono, mediante provvedimento del Sindaco, attribuire esclusivamente a dette porzioni del territorio una zona climatica differente da quella indicata in allegato A.”*

VISTO l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000 n. 354, che stabilisce che, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al predetto art. 8, comma 10, lettera c), della legge 448 del 1998, così come sostituita dall'art. 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999, per "frazioni dei comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del predetto D.P.R n. 412 del 1993, ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;

VISTO l'art. 4, comma 3, del predetto decreto-legge n. 268 del 2000, che ha specificato, che ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), lo stesso si intende limitato alle sole frazioni, non metanizzate, della zona climatica E, appartenenti ai comuni metanizzati che ricadono anch'essi nella zona climatica E.

VISTO che il Comune di Stresa con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 7.7.2000 (modificata e corretta con deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 29.11.2000) ha individuato le zone destinatarie del beneficio di legge e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 9.7.2001 ha individuato le zone rientranti nella zona climatica "F" (per numero di gradi/giorno e maggiore a 3000), specificatamente indicate nella planimetria allegato B alla delibera stessa (case sparse Levo, case sparse Alpino e case sparse Mottarone);

EVIDENZIATO che i succitati provvedimenti sono stati inviati agli Ministeri competenti previsti dalla legge e sono divenute operativi per assenza di provvedimenti interattivi da parte degli stessi;

VISTO che le zone individuate E e F come sopra individuate sono state confermate, provvedendo altresì ad aggiornare la planimetria riportante la perimetrazione delle aree servite dalla rete gas metano sulla base delle estensioni realizzate, con seguenti successivi atti deliberativi:

- Consiglio Comunale n. 35 del 15.7.2002
- Giunta Comunale n. 218 del 19.11.2008
- Giunta Comunale n. 6 del 27.01.2010
- Giunta Comunale n. 15 del 29.2.2012
- Giunta Comunale n. 30 del 24.02.2016

VISTO che con l'ultimo atto deliberativo G.C. 30/2016 sono state approvate

- la planimetria (allegato A.1-A.2-A.3) della perimetrazione dell'area servita dal gas metano, in base alla quale le porzioni edificate all'esterno della perimetrazione ricadono nella zona climatica "E" non metanizzata, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa Comunale
- la planimetria (allegato B) nella quale sono indicate le zone rientranti nella zona climatica "F" già individuate con la succitata deliberazione di C.C. n. 36/2001 (case sparse Levo, case sparse Alpino e case sparse Mottarone);

DATO ATTO che la succitata deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2016 ed i relativi allegati è stata comunicata alle amministrazioni competenti in data 09 marzo 2016 prot. n. 3560

RICHIAMATI i diversi atti amministrativi e regolativi in material

- determinazione dell'Agenzia delle dogane del 23 gennaio 2001 che detta le istruzioni per l'estensione della riduzione del prezzo del gasolio e del GPL

utilizzati come combustibili per il riscaldamento in particolari zone geografiche;

- la nota n. 178604 del 31 dicembre 2009 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che chiarisce come in buona sostanza, il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lettera c) della legge n. 448/1998 è applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del decreto-legge n. 268 del 2000, come "... porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse"
- la nota n. 41017 R.U. del 12 aprile 2010 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che, in particolare, prevede che il territorio comunale posto al di fuori del centro abitato dove insiste la sede comunale va considerato nel suo insieme rappresentando, in sostanza, un'unica "frazione", comprendente anche le case sparse, a qualunque altitudine siano collocate, nella quale deve essere individuata, di volta in volta, con delibera, la parte "non metanizzata"
- la direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27.10.2003;

CONSIDERATO quindi che, dal combinato disposto delle predette disposizioni, per frazioni non metanizzate si devono intendere l'insieme delle aree del territorio comunale:

- esterne al centro abitato ove ha sede la casa comunale individuato ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che costituisce il Codice della strada;
- non prospicienti la rete distributiva del gas naturale e non presentanti punti di riconsegna attivi del gas naturale;
- per le quali, risulterebbe oggettivamente impossibile il collegamento alla rete di distribuzione del gas naturale a causa della conformazione morfologica del territorio ovvero della distanza tra il luogo di consumo del medesimo gas naturale e la predetta rete di distribuzione;

VISTO che Italgas Reti S.p.a in data 26.4.2022 prot. n. 7997 ha trasmesso la planimetria aggiornata della rete di distribuzione gas del Comune di Stresa

VISTA la cartografia allegata, redatta sulla base di quanto sopra esposto elaborata anche in maniera schematica, che individua:

- la rete di distribuzione del gas naturale esistente;
- il perimetro dell'area metanizzata del Comune di Stresa – le porzioni edificate all'esterno della perimetrazione ricadono nella zona climatica "E" non metanizzate
- la zona "F" – Case sparse Alpino – Mottarone – Levo (già individuate con la succitata deliberazione di C.C. n. 36/2001)

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. ed in particolare l'articolo 49;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. articolo 49.

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. articolo 49 precisando quanto segue:

SU richiesta del Sindaco il Segretario Comunale, ai sensi dell'articolo 97, comma 2) del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 attesta la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

CON voti favorevoli 12 (dodici) astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. di individuare di individuare per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, le aree non metanizzate zona "E" e le aree zona "F", come già individuate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 9.7.2001, ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera c), punto 4, della legge n. 448 del 1998, come modificato dall'art. 8, comma 4, punto 4 della legge n. 488 del 1999;
2. di approvare la planimetria redatta sulla base di quanto sopra esposto elaborata anche in maniera schematica, allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale, che individua:
 - la rete di distribuzione del gas naturale esistente;
 - il perimetro dell'area metanizzata del Comune di Stresa – le porzioni edificate all'esterno della perimetrazione ricadono nella zona climatica "E" non metanizzate
 - la zona "F" – Case sparse Alpino – Mottarone – Levo (già individuate con la succitata deliberazione di C.C. n. 36/2001)
3. di disporre l'invio del presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni in premessa al Ministero dell'economia e delle finanze ed all'Agenzia delle Dogane competente per Territorio

Il Consiglio Comunale, riscontrata l'urgenza di provvedere in merito, con votazione espressa nei modi cui sopra favorevoli 11 astenuti 0 contrari 0, la

presente è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente
SEVERINO MARCELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
BOGGI GIOVANNI
